

SENTENZA N.234/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74934** R.G., introdotto con ricorso in riassunzione, depositato in data 28.1.2026, ad istanza di **(omissis)**, (c.f(omissis), rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonello Maria Mazza ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Ottaviano via Piediterra n. 1 (pec: antonellomariamazza@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

avverso

la comunicazione di debito dell'INPS datata 6.3.2015

ai fini del riconoscimento

del diritto all'irripetibilità dell'indebito nonché alla restituzione degli importi *medio tempore* trattenuti dall'Ente previdenziale

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di titolare di pensione indiretta n. 17360731Z3 a seguito del decesso del coniuge (omissis), avvenuto il 30.10.2005 in costanza di rapporto di lavoro quale dipendente del Ministero della Difesa, adiva il Tribunale di Napoli nord per ottenere l'accertamento della illegittimità dell'intrapresa azione di recupero da parte dell'INPS, con condanna dell'Ente alla restituzione delle *somme medio tempore* trattenute e con inibizione per il futuro.

Nello specifico, deduceva che era stata applicata dall'INPS una trattenuta mensile di euro 140,00 per recupero di un indebito previdenziale di euro 16.275,48 per maggiori somme erogate a titolo di pensione indiretta in favore dei figli (omissis).

Con sentenza n. 4536, del 17.11.2025, l'adito Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Con l'odierno ricorso in riassunzione, depositato in data 28.1.2026, parte ricorrente si rivolgeva a questo Giudice censurando l'illegittimità dell'azione di recupero, a mezzo trattenute mensili, per assoluta carenza di motivazione e per essere tale recupero intervenuto oltre i termini di legge. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS alla restituzione delle somme trattenute, incrementate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Con memoria del 22.7.2026, costituendosi in giudizio l'Ente previdenziale preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione chiedendo, in ogni caso, nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Antonello Maria Mazza per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Entrambe le parti si sono riportate alle proprie difese, concludendo come in atti.

La causa è stata, pertanto, trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha riassunto innanzi a questa Corte, a seguito di sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione n. 4536/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, il giudizio diretto ad ottenere che fosse dichiarata l'illegittimità della trattenuta di euro 140,00 mensili operata a partire da marzo 2013 sulla pensione indiretta n. 17360731, e derivante dall'indebito pagamento (oltre il compimento del 21°mo anno di età) delle quote di pensione per i figli (omissis)

Parte ricorrente ha, in particolare, eccepito che:

- la richiesta dell'INPS sarebbe priva di motivazione, non comprensibile nella causale e non ritualmente notificata;

- l'indebito sarebbe comunque irripetibile a fronte della percezione in buona fede delle somme di che trattasi.

2. In via pregiudiziale ed assorbente dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario sulla base del principio, affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9443/2025, del 10.4.2025. Tale principio di carattere generale, che individua nel Giudice ordinario il Giudice munito di giurisdizione, risulta applicabile anche alla vicenda in esame, permettendo a questo Giudice contabile di dichiarare

direttamente la propria carenza di giurisdizione senza l'obbligo di sollevare conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite, nonostante la precedente declinatoria di difetto di giurisdizione pronunciata, nel caso di specie, da parte del Tribunale ordinario di Napoli Nord.

Ciò in ragione della valenza generale del principio scolpito dalla Sezioni Unite con la menzionata ordinanza n. 9443/2025 in analoga fattispecie. Detta pronuncia, infatti, "*in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico*".

Ha precisato, al riguardo, che deve essere tenuta distinta "*l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto*

pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile".

In altri termini, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove la controversia riguardi la legittimità dell'azione di recupero di un indebito pensionistico e non la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, la giurisdizione si radichi sempre in favore del Giudice ordinario.

3. L'affermato principio rinviene, dunque, puntuale applicazione anche nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice contabile per ottenere che fosse accertata proprio l'illegittimità dell'azione intrapresa dall'INPS per il recupero dell'asserito indebito sui ratei di pensione di reversibilità, con richiesta di condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto.

Pertanto, a fronte del pronunciamento in punto di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite, in analoga fattispecie, non occorre che questo Giudice contabile sollevi alcun conflitto negativo di giurisdizione potendo limitarsi a declinare *sic et simpliciter* la propria giurisdizione a beneficio del Giudice ordinario sulla base del generale principio scolpito dalla Corte di Cassazione.

4. Per le ragioni illustrate, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

Assorbita ogni altra questione.

5. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 settembre 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale